

Imposta sugli oli minerali

1. In generale

Per l'importazione di merci che soggiacciono all'imposta sugli oli minerali occorre prestare attenzione alle osservazioni qui appresso. Per ogni singola voce di tariffa la relativa imposta è indicata nella rubrica «Tributi suppletivi» della pagina «Mostra dettagli» con il codice del genere di tributo suppletivo e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi.

All'atto dell'importazione di merci la dichiarazione fiscale viene effettuata nella dichiarazione doganale. Il codice di deposito (rubrica «Codice di deposito») indica il modo in cui la merce è stata dichiarata dal punto di vista fiscale. Esistono i seguenti codici di deposito:

- CD 1 importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva;
- CD 2 importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria;
- CD 3 importazione con bolletta di scorta in depositi autorizzati;
- CD 5 importazione con bolletta di scorta valida tre mesi per consumatori privilegiati.

Nelle dichiarazioni fiscali concernenti le importazioni per l'immissione in consumo occorre dichiarare i codici del genere di tributo suppletivo e i numeri convenzionali relativi ai tributi suppletivi necessari per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali (rubrica «Tributi suppletivi»).

Le aliquote da applicare tengono conto della tariffa d'imposta secondo gli allegati 1 e 1a della legge federale sull'imposizione degli oli minerali ([RS 641.61](#)) nonché delle agevolazioni fiscali secondo l'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali ([RS 641.612](#)), escluse le agevolazioni fiscali accordate nella procedura di restituzione.

[Informazioni generali sull'imposta sugli oli minerali](#)

[Prescrizioni amministrative relative all'imposta sugli oli minerali \(R-09\)](#)

2. Olio diesel nella qualità dell'olio da riscaldamento

L'olio diesel della voce di tariffa 2710.1912 / numeri convenzionali 908 +909 (gasolio nella qualità dell'olio da riscaldamento) deve essere per principio trasportato come merce non imposta in un deposito autorizzato, nel quale viene successivamente trasformato in olio da riscaldamento extra leggero. In alcuni casi particolari, per esempio piccole quantità per testare motori o veicoli, la merce può essere immessa in consumo con autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). In caso di dichiarazioni doganali di questo tipo occorre contattare l'ambito Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli MLA (tel. 058 462 65 47).

3. Benzina di base RBOB per la miscelazione con etanolo rinnovabile

La benzina di base RBOB per la miscelazione con etanolo rinnovabile della voce di tariffa 2710.1211 / numero convenzionale di statistica 924 può essere trasportata solo in un deposito autorizzato (CD 3). L'uscita dal deposito autorizzato per l'immissione in consumo allo stato non miscelato non è ammessa.

4. Agevolazioni fiscali

L'agevolazione fiscale può essere applicata alle merci munite delle seguenti menzioni:

- «impiego fruente di agevolazione fiscale con designazione dell'impiego», a condizione che
 - la merce sia impiegata per lo scopo fruente di agevolazione fiscalee
- nella dichiarazione doganale sia indicato l'impiego (p. es. «toluene, non destinato ad essere impiegato come carburante»);
- «impiego fruente di agevolazione fiscale, con impegno», a condizione che
 - la merce sia impiegata per lo scopo fruente di agevolazione fiscalee

- l'importatore abbia depositato un impegno presso l'UDSC. Le ditte interessate sono comunicate agli uffici doganali tramite la banca dati disponibile in Intranet. In caso di importazioni dichiarate per l'immissione in consumo occorre indicare il numero dell'impegno nella dichiarazione doganale come segue:

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	- Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 930 «UDSC - IOM impegno»
	E-dec:
	- Obbligo di autorizzazione «sì» - Autorità 096 «UDSC-Impem»
Ulteriori informazioni	- Numero di autorizzazione

[Link alla banca dati degli impegni \(interno all'Amministrazione\)](#)

5. Carburanti rinnovabili

Per carburanti rinnovabili si intendono:

- l'etanolo rinnovabile: etanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili (voci di tariffa 2207.1000 e 2207.2000);
- il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali (voce di tariffa 3826.0010);
- il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di discarica, liquefatto (voce di tariffa 2711.1910) o allo stato gassoso (voce di tariffa 2711.2910);
- il metanolo rinnovabile: metanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili (voce di tariffa 2905.1110);
- l'idrogeno rinnovabile: idrogeno proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili, liquefatto o allo stato gassoso (voce di tariffa 2804.1000);
- i carburanti sintetici rinnovabili:
 - il gas sintetico: a base di biomassa, liquefatto (voce di tariffa 2711.1910) o allo stato gassoso (voce di tariffa 2711.2910),
 - i residui di distillazione di biodiesel: residui della distillazione di esteri monoalchilici di acidi grassi (voce di tariffa 3824.9920);
- gli esteri vegetali e animali idrogenati, gli acidi grassi, gli oli e gli oli usati (HVO/HEFA; «Hydrotreated Vegetable Oil» / «Hydroprocessed Esters and Fatty Acids»), trattati in modo termochimico con idrogeno (voci di tariffa 2710.1911, 2710.1912 e 2710.1919);
- gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali (voci di tariffa 1501-1522).

In caso di imposizione di carburanti rinnovabili con agevolazione fiscale occorre indicare il numero della prova (gruppi di numeri: carburanti rinnovabili puri 100 001-199 999, miscele di carburanti 500 001-599 999) come segue:

Identificazione Regolamentazione	Passar:
	- Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 931 «UDSC - IOM carburanti rinnovabili»
	E-dec:
	- Obbligo di autorizzazione «sì» - Autorità 093 «UDSC-Car»
Ulteriori informazioni	- Numero di autorizzazione

Nella designazione delle merci occorre inoltre indicare a partire da quale materia prima è stato fabbricato il carburante rinnovabile. Gli importatori che hanno presentato una prova ecologica e sociale ma che non dispongono del relativo numero, poiché la valutazione è ancora in sospeso, possono imporre la loro merce provvisoriamente.

All'atto dell'importazione di miscele di carburanti delle voci di tariffa 2710.1211 (p. es. benzina E5 con il 5 % di etanolo rinnovabile), 2710.1911, 2710.1912 e 2710.1919 (p. es. carburante rinnovabile [petrolio] per aeromobili [SAF Sustainable Aviation Fuel]), 2710.2010 (p. es. olio diesel B7 con il 7 % di biodiesel) o 3824.9920 (p. es. E85), la quota di carburante rinnovabile con prova e senza prova nonché la quota fossile devono essere indicate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica.

Secondo il tipo di carburante rinnovabile occorre osservare quanto segue:

- l'etanolo rinnovabile delle voci di tariffa 2207.1000 e 2207.2000 utilizzato come carburante può essere trasportato solo come merce non imposta in un deposito autorizzato (CD 3), dove viene successivamente miscelato con la benzina. L'etanolo rinnovabile non miscelato non può essere immesso in consumo;
- il biodiesel puro della voce di tariffa 3826.0010 / numeri convenzionali 922 + 923 può essere importato con CD 1-5;
- il biogas (voci di tariffa 2711.1910 / numeri convenzionali 922 + 923 e 2711.2910 / numeri convenzionali 922 + 923), l'idrogeno rinnovabile (voce di tariffa 2804.1000 / numeri convenzionali 922-925) e il gas sintetico (voci di tariffa 2711.1910 / numeri convenzionali 932 + 933 e 2711.2910 / numeri convenzionali 932 + 933) possono essere importati allo stato gassoso e liquefatto solo con CD 1. Questi carburanti rinnovabili devono essere conteggiati per il tramite dell'organo di esecuzione;
- gli esteri, acidi grassi, oli / oli usati vegetali / animali idrogenati HVO/HEFA (voci di tariffa 2710.1911 / numeri convenzionali 931 + 932, 2710.1912 / numeri convenzionali 901-904 e 2710.1919 / numeri convenzionali 901-904) possono essere importati con CD 1-5;
- le miscele di carburanti rinnovabili E5 (voce di tariffa 2710.1211 / numeri convenzionali 925-929), E10 (voce di tariffa 2710.1211 / numeri convenzionali 935-939), E85 (voce di tariffa 3824.9920 / numeri convenzionali 975-979), B7 (voce di tariffa 2710.2010 / numeri convenzionali 925-929) e H50 (voci di tariffa 2710.1912 / numeri convenzionali 921-925 e 2710.1919 / numeri convenzionali 920-924) possono essere importati con CD 1-5;
- altri carburanti rinnovabili non menzionati e le loro miscele possono essere importati solo con CD 1, 2 e 5.

Le merci del capitolo 15 e delle voci di tariffa 2207.1000 e 2207.2000 in combinazione con il numero convenzionale di statistica 990 (per la fabbricazione di carburanti) possono essere trasformati in carburante solo in uno stabilimento di fabbricazione autorizzato dall'UDSC.

6. Combustibili rinnovabili e prodotti rinnovabili impiegati per altri scopi

I combustibili rinnovabili puri e i prodotti rinnovabili impiegati per altri scopi (p. es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂.

I combustibili rinnovabili, puri o miscelati, che per motivi chimici o fisici non possono essere colorati e marcati (biodiesel o biogas) sono muniti in Tares della menzione «olio per il riscaldamento bio, con impegno» o «con impegno». La quota rinnovabile non soggiace all'imposta se la merce è utilizzata come combustibile e l'importatore ha depositato un impegno presso l'UDSC. Gli HVO/HEFA utilizzati come combustibile devono invece essere colorati e marcati come l'olio da riscaldamento extra leggero; per questo motivo è possibile rinunciare all'impegno. In Tares vi è la menzione «colorato e marcato».

All'atto dell'importazione di miscele di combustibili delle voci di tariffa 2710.2090 (p. es. olio da riscaldamento extra leggero con il 3 % di biodiesel) e 3826.0090 (p. es. olio da riscaldamento extra leggero con il 70 % di biodiesel) le quote fossili e rinnovabili devono essere indicate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica. La quota fossile soggiace all'imposta sugli oli minerali.

Le miscele delle voci di tariffa 2710.2090 e 3826.0090 possono essere imposte solo con i codici di deposito 1, 2 e 5. L'imposizione con il codice di deposito 3 non è possibile.